



## PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'ARMA DEI CARABINIERI E

## CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.

L'ARMA DEI CARABINIERI (di seguito denominata anche "ARMA"), nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Teo Luzi, e la CASSA DEPOSITI E PRESTITI (di seguito denominata anche "CDP"), nella persona dell'Amministratore delegato, Dott. Fabrizio Palermo,

VISTI i compiti istituzionali dell'Arma, così come definiti dall'art. 159 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'Ordinamento Militare", quale Forza militare di polizia a competenza generale in servizio permanente di pubblica sicurezza;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", e segnatamente gli articoli 2 e 7, recanti le attribuzioni dell'ARMA DEI CARABINIERI nei comparti di specialità per la sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, forestale, ambientale e agroalimentare, sui luoghi di lavoro, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 15 agosto 2017, recante "Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia", che, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo, fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito "Decreto Rilancio"), e in particolare l'articolo 27 che:

al comma 1, autorizza CDP a costituire un patrimonio destinato, denominato "Patrimonio Rilancio", a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze e le cui risorse sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano;

- al comma 3, prevede che il consiglio di amministrazione di CDP definisca un sistema organizzativo e gestionale improntato alla massima efficienza e rapidità di intervento del *Patrimonio Rilancio*, anche in relazione all'assetto operativo e gestionale e al modello dei poteri delegati;
- al comma 4, prevede che il Patrimonio Rilancio opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "COVID-19" (di seguito, Temporary Framework) ovvero a condizioni di mercato;
- al comma 11, sancisce che al fine di assicurare l'efficacia e la rapidità d'intervento e di rafforzare i presidi di legalità, CDP può stipulare protocolli di collaborazione e di scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorità di controllo, regolazione e vigilanza e con l'autorità giudiziaria;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 febbraio 2021, n. 26, recante "Requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato" (di seguito "Decreto attuativo"), emanato in attuazione del citato articolo 27, comma 5, del Decreto Rilancio, e, in particolare:

- l'articolo 25, comma 5, che prevede l'assunzione da parte dell'impresa richiedente l'intervento del Patrimonio Rilancio della piena responsabilità civile, amministrativa e penale, anche ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per la correttezza, completezza, veridicità e aggiornamento delle dichiarazioni e dei dati forniti ai fini della procedura di richiesta di intervento;
- l'articolo 28, che disciplina il sistema di controlli relativo al *Patrimonio Rilancio* nonché le forme di collaborazione e di scambio di informazioni attraverso la stipula di protocolli tra CDP e istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorità di controllo, regolazione e vigilanza, nonché con l'autorità giudiziaria e con la Guardia di finanza;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", con particolare riguardo all'articolo 2-ter ("Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri");

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia" e, in particolare, l'articolo 13, comma 1, in base al quale "La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall'articolo 4, quando è necessaria per l'adempimento di uno specifico compito istituzionale dell'organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente";

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio", con particolare riferimento all'art. 47 ("Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia");

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)";

CONSIDERATA la reciproca volontà di strutturare una collaborazione che preveda sinergie nello sviluppo di un'attività di controllo e di monitoraggio volta a contrastare la criminalità, riducendo il rischio di infiltrazioni negli ambiti di operatività delle imprese beneficiarie delle misure di sostegno connesse con il *Patrimonio Rilancio* e a tutelare l'economia legale,

sottoscrivono il presente

#### PROTOCOLLO D'INTESA

# Art. 1 Ambiti di collaborazione

Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l'ARMA DEI CARABINIERI e la CASSA DEPOSITI E PRESTITI, in attuazione del quadro normativo vigente e delle relative attribuzioni e competenze richiamate in premessa.

Le aree di collaborazione riguardano:

- a. lo scambio di informazioni, al fine di assicurare e tutelare la regolarità e la trasparenza dell'accesso alle misure previste dall'art. 27 del *Decreto Rilancio* e dal *Decreto attuativo*, attraverso l'esecuzione di controlli, anche successivi e a campione, in ordine alla sussistenza e al mantenimento dei requisiti previsti per gli interventi del *Patrimonio Rilancio* nei confronti delle imprese beneficiarie;
- b. l'organizzazione di attività formative e informative, con particolare riferimento ai settori d'impresa afferenti ai comparti di specialità dell'ARMA.

## Art. 2 Referenti

Per l'attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:

- a. per l'ARMA DEI CARABINIERI, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale;
- b. per Cassa Depositi e Prestiti, il Chief Risk Officer.

## Art. 3 Modalità esecutive 3.1 Scambio di informazioni

Fermi restando gli obblighi di informazione alle competenti Autorità previsti dalla vigente normativa, in relazione all'ambito di cui all'art. 1, lett. a:

#### a. l'ARMA:

- compatibilmente con le priorità istituzionali e con la numerosità di richieste presentate, collabora con CDP per la verifica dei requisiti previsti per beneficiare degli interventi del *Patrimonio Rilancio*, anche attraverso l'accertamento della sussistenza di condanne, con sentenza definitiva e non definitiva, e l'applicazione di misure di prevenzione, con riferimento alle persone fisiche e giuridiche interessate, nonché mediante l'esecuzione di sopralluoghi presso la sede sociale (o altro luogo) dell'impresa richiedente;
- supporta i rappresentanti di CDP nelle procedure di presentazione delle denunce di eventuali reati di cui siano venuti a conoscenza nel corso delle attività di verifica, per assicurare la tempestività ed efficacia degli interventi di cui al *Patrimonio Rilancio*;

#### b. CDP:

- fornisce, su richiesta dell'Arma, elementi informativi qualificati in ordine all'operatività del *Patrimonio Rilancio*, di cui sia venuta a conoscenza in ragione delle funzioni esercitate.
- inoltra le richieste al Comando Provinciale Carabinieri di Roma, che provvede ad interessare i Comandi dell'Arma di volta in volta territorialmente competenti;
- si impegna a denunciare all'ARMA eventuali reati di cui sia venuta a conoscenza nel contesto delle attività di verifica. Al riguardo, al fine di assicurare la tempestività degli adempimenti, le denunce potranno essere presentate presso la Stazione Carabinieri Roma Macao, territorialmente competente per la sede di CDP.

#### 3.2 Cooperazione formativa

Con riferimento al contenuto dell'art.1, lett. b, le Parti si impegnano a segnalare reciprocamente le iniziative formative e informative (convegni, conferenze e seminari) organizzate nelle materie di interesse comune e che dovessero rendersi utili per l'esecuzione delle attività finalizzate al raggiungimento degli scopi del presente Protocollo, favorendo la partecipazione di propri rappresentanti, anche al fine di organizzare progetti, studi, ricerche e analisi su temi di comune interesse.

## Art. 4 Sicurezza delle informazioni e riservatezza

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e

del decreto legislativo. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/280 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio".

Le Parti si impegnano a rispettare la riservatezza sui dati, sulle informazioni e sui risultati delle attività oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza. La divulgazione a terzi di documenti, informazioni e dati acquisiti in forza del presente Protocollo è soggetta al regime di tutela della riservatezza vigente per l'Autorità presso la quale è avvenuta l'acquisizione. In ogni caso, in sede di trasmissione delle informazioni o dei documenti, viene fatto presente il trattamento della riservatezza applicato agli stessi.

#### Art.5 Oneri

Il presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi per le Parti, essendo finalizzato al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali.

Specifiche iniziative potranno essere oggetto di accordi discendenti.

#### Art. 6

#### Durata, integrazioni e modifiche

Il presente Protocollo ha durata fissata in linea con quella prevista dall'articolo 27 del *Decreto Rilancio* per l'operatività del *Patrimonio Rilancio*.

Il presente Protocollo può essere integrato e modificato di comune accordo, anche prima della scadenza, per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

Roma,

IL COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

(Gen. C.A. Teo Luzi)

L'Amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti

(Dott. Fabrizio Palermo)
Firmato digitalmente da: Fabrizio Palermo
Data: 28/04/2021 13:36:26

LUZI TEO ARMA DEI CARABINIERI 26.04.2021 14:57:26 UTC



cdp"